



**Determinazione del Conservatore n. 18 del 09/06/2021**

**Oggetto: cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c. – provvedimento**

**IL CONSERVATORE**

- VISTO l'art. 2490 c.c., come introdotto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che "Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.";
- ATTESO quindi che il D. Lgs. n. 6/2003 che riforma il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;
- RILEVATO che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;
- CONSIDERATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- VISTA la determina n. 123 del 28 ottobre 2020 avente ad oggetto "Avvio dei procedimenti di iscrizione d'ufficio nell'ambito delle attività di revisione delle posizioni iscritte al Registro delle Imprese" con la quale si è disposto che la comunicazione di avvio dei procedimenti di iscrizione d'ufficio, anche in ottemperanza all'art. 2490 c.c., avviene mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90 unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6965/U del 27 aprile 2021, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio delle posizioni di cui agli elenchi allegati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2490, ultimo comma, c.c.;
- RILEVATO che il termine assegnato è scaduto senza che siano state presentate osservazioni e che pertanto ricorrono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione richiesta;
- VISTO l'articolo 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale *Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*

**d e t e r m i n a**

- l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società di cui agli elenchi allegati ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del codice civile;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale on line per le finalità di cui al comma 6 dell'art. 40 del decreto legge n. 76/2020.

**IL CONSERVATORE**  
(Dr. Antonio RUSSO)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*